

MENO FALLIMENTI

Aziende in crisi, più facile il concordato preventivo

Il "decreto sviluppo" agevola la soluzione delle crisi aziendali?

L'ho letto, ma non ho capito in che modo, con quali sgravi, con quali fondi...

Le modifiche alla legge fallimentare effettuate dal "decreto sviluppo" (D.L. n. 83 del 22.06.2012) di recente convertito in legge (L. n. 134 del 07.08.2012) prevedono diverse misure per agevolare la gestione delle crisi aziendali, attraverso le procedure alternative al fallimento e soprattutto attraverso il concordato preventivo, visto come uno strumento che può preservare il valore dell'azienda in difficoltà, con evidente vantaggio per i creditori e per l'economia in generale.

Gli aspetti più significativi? Eccone alcuni. Per prima cosa, non solo sono sottratti all'azione revocatoria atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, come già era in precedenza, ma anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti nella fase precedente, ossia dopo il semplice deposito della domanda di ammissione al concordato (art. 67 c. 3 lett. e L.F.). Inoltre, ora l'azienda in crisi può depositare in Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo (unitamente agli ultimi tre bilanci), riservandosi di presentare la vera e propria proposta, il piano e la documentazione in un momento successivo, stabilito dal giudice (tra 60 e 120 giorni, eventualmente anche prorogabili) (art. 161 c. 6 L.F.). Ancora, nel periodo transitorio in cui l'imprenditore ha chiesto di poter accedere al concordato, depositando il

relativo ricorso in Tribunale, ma la procedura non è ancora stata aperta, l'imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti opportuni; se subentrasse invece la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione urgenti, l'imprenditore potrà compierli ma munendosi prima dell'autorizzazione del Tribunale. In questa fase, eventuali crediti di terzi sorti per effetto delle attività compiute dall'impresa, saranno prededucibili, ossia, in pratica, godranno della possibilità di essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (art. 161 c. 6 e ss L.F.).

Da ultimo, rilevante è la nuova disposizione sulle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso, le quali ora sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato (art. 168 c. 3 L.F.). Dunque l'imprenditore da un lato non dovrà necessariamente attendere la preparazione della proposta e del piano di concordato per godere dei vantaggi che derivano dal deposito del ricorso a protezione del patrimonio aziendale (in particolare il blocco di tutte le azioni esecutive), dall'altro potrà depositare domanda di concordato ma nello stesso tempo potrà compiere atti di ordinaria amministrazione o, se indispensabile, anche di straordinaria amministrazione.

In tal modo si cerca di evitare che il debitore in difficoltà,

una volta deciso di intraprendere la strada del concordato, interrompa l'attività imprenditoriale, con il rischio di non riuscire a preservarne il valore.

D'altro canto i terzi che lavorano con l'impresa (per esempio i fornitori) saranno incentivati a continuare, grazie al venir meno del rischio revocatoria già dal deposito della domanda di concordato ed alla prededucibilità dei crediti eventualmente sorti nel periodo transitorio.

Infine la riforma evita, almeno in parte, che nel concordato il patrimonio immobiliare venga "eroso" a causa di ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso, prassi negativa che andava ad avvantaggiare unicamente i creditori più forti, di solito le banche, a tutto nocumento dei creditori meno organizzati: prima del decreto sviluppo, solo con il fallimento era possibile in determinati casi evitare le conseguenze negative, per l'intero asset creditizio, delle ipoteche giudiziali (tramite la revocatoria), e certo questo non poteva che disincentivare il concordato rispetto al fallimento. È evidente pertanto lo sforzo del legislatore nel cercare di preservare il valore dell'impresa in crisi, nell'interesse non solo dell'imprenditore ma anche e principalmente di tutti i creditori.

Avvocato Alessandra Paci
Studio legale Paci

EDILIZIA

Come rivalersi sull'architetto che sbaglia

Il mio Architetto ha presentato una D.I.A. presso ufficio del Comune di Padova, allegando il relativo progetto di ristrutturazione. Successivamente al deposito, mi sono state notificate sanzioni riconducibili a modifiche del progetto di cui non ero a conoscenza. Posso rivalermi sul mio architetto per ottenere da lui il pagamento dell'importo delle sanzioni a me notificate?

L'Architetto, come prestatore di opera intellettuale, è tenuto al risarcimento del danno provocato nell'esercizio della sua attività, in caso di dolo o di colpa grave (art. 2236 c.c.). Nel nostro caso, trattandosi della presentazione di una D.I.A., che ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Padova deve essere firmata per esteso da chi abbia titolo a presentare la denuncia e dal progettista, appare improbabile che il professionista possa aver depositato varianti prive della controfirma del committente. Se fosse accaduto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. e l'architetto potrà essere citato avanti il Giudice per risarcire i danni provocati, nella misura delle sanzioni, oltre all'eventuale danno non patrimoniale.

Avv. Lisa Caffa
Studio Legale Caffa

SANITA'

Difendersi così dal medico negligente

Un'auto mi ha investita in retromarcia; ho avuto forti disagi nella movimentazione del gomito del braccio destro e del dito del piede destro e 5 giorni di prognosi dal Pronto Soccorso che mi ha mandato dal mio medico. Il sostituto del mio medico non solo non mi ha voluto visitare, nonostante il certificato di PS, ma non ha prescritto alcun antidolorifico. La giustificazione è stata che doveva andare ad assistere alla manifestazione senese di assegnazione dei cavalli per il Palio. È normale che un medico "sostituto" si rifiuti di effettuare una visita di controllo?

Se la visita è stata chiesta nell'orario di ricevimento, il medico designato per la sostituzione avrebbe dovuto garantire la copertura dell'ambulatorio, magari attraverso ulteriore sostituto. Né l'attività riferita quale "impedimento" pare rappresentare un'urgenza professionale ma un concomitante impegno preventivamente assunto. Possono essere effettuate segnalazioni presso l'Ordine dei Medici e presso la Direzione ASL che potranno effettuare accertamenti circa l'eventuale avvenuta interruzione di pubblico servizio ovvero omissione d'atti d'ufficio.

Avv. Barbara Sartirana
Studio legale Avvocato
Barbara Sartirana

LAVORO

Non si firmano le dimissioni sotto ricatto

Sono un barista apprendista a Torino oramai da 2 anni e mezzo. Sono andato in ferie per 20 giorni (le ferie che erano previste nel mio contratto) e da quando sono rientrato non sono più stato convocato al lavoro dal mio capo e lo stesso non mi vuole pagare lo stipendio e la quattordicesima. Mi dice che se non porto la lettera di licenziamento firmata non mi paga il dovuto. Cosa posso fare in merito? A chi mi devo rivolgere?

Per tutto quanto appena esposto, Le consiglio di non firmare nessuna lettera di dimissioni e di rivolgersi subito ad un Avvocato oppure ad un Consulente del Lavoro o ad un'organizzazione sindacale per far valere i suoi diritti. Non può essere licenziato, se non per comprovata giusta causa o giustificato motivo ed ha diritto a terminare il periodo di apprendistato in corso. Naturalmente ha diritto a percepire tutte le spettanze maturate sino ad oggi e, nel caso di licenziamento anticipato rispetto alla naturale scadenza del periodo formativo, anche le retribuzioni sino a tale scadenza.

Dott. Claudio Zaninotto
Studio Associato
Dott. Claudio Zaninotto
e Rag. Mariella Villani

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it